Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 14 marzo 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-039 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1420.
Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, concluso a Nova Gorica il 18 luglio 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo con relativo scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, concluso a Nova Gorica il 18 luglio 1957, in conformità dell Allegato V, punto 5 del Trattato di pace, con decorrenza dalla sua entrata in vigore indicata nell'art. 14 dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — TAMBRONI — MEDICI

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 88 — RELLEVA

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, in conformità dell'allegato V, punto 5, del Trattato di pace con l'Italia.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, nel comune intento di assicurare l'ulteriore rifornimento idrico al comune di Gorizia, già regolato con l'Accordo di Roma del 26 luglio 1954, che viene a scadere il 15 settembre 1957, hanno convenuto quanto segue, ai sensi dell'Allegato V - punto 5 - del Trattato di pace con l'Italia:

Art. 1

Oggetto dell'Accordo

La Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia continuerà ad assicurare, a mezzo dei suoi impianti di Mrzlek (Fontefredda), gestiti dalla Uprava Goriških Vodovodov in Nova Gorica, l'alimentazione idrica della parte del comune di Gorizia che, ai termini del Trattato di pace, è rimasta all'Italia.

Art. 2

Modalità della fornitura

La Uprava Goriških Vodovodov in Nova Gorica fornirà l'acqua al comune di Gorizia a mezzo della con-

dotta principale esistente, del diametro di 450 mm., che porta l'acqua al serbatoio situato sul Castello di Gorizia.

Art. 3.

Quantità della fornitura

La Uprava Goriških Vodovodov in Nova Gorica assicurerà al comune di Gorizia, sulla base della quantità d'acqua che gli è stata abitualmente fornita nel passato, un quantitativo massimo annuo di 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) metri cubi di acqua, quantitativo che rappresenta l'85 % dell'attuale capacità di produzione degli impianti di Mrzlek (Fontefredda), mentre il rimanente 15 % è destinato al consumo in territorio jugoslavo.

Di regola il quantitativo d'acqua riservato al comune di Gorizia sarà fornito in ragione di una quota giornaliera approssimativa di 12.400 (dodicimilaquattrocento) metri cubi. Tale quota potrà essere aumentata secondo le necessità del comune di Gorizia, ma non potrà oltrepassare i 13 800 (tredicimilaottocento) metri cubi al giorno, nè la quantità annua prevista dal primo comma del presente articolo.

Art. 4

Variazioni delle forniture

Qualora si rendessero necessarie forniture di acqua superiori a quelle fissate nell'art. 3, la Commissione mista di cui all'art. 11 esaminerà la questione e la esporià, formulando le proposte del caso, ai due Governi interessati.

Nell'eventualità che, per qualsiasi causa, venisse a diminuire la disponibilità d'acqua delle sorgenti d'alimentazione di Mrzlek (Fontefredda), la disponibilità effettivamente esistente sarà ripartita fra il comune di Gorizia e la Jugoslavia nelle stesse proporzioni indicate nell'art. 3, comma primo.

Qualora, per cause diverse da quelle naturali, la fornitura d'acqua dovesse subire diminuzioni o interruzioni totali o parziali, il comune di Gorizia e la Uprava Goriških Vodovodov in Nova Gorica provvederanno, ciascuno nel proprio territorio, a ristabilire nel minor tempo possibile la normalità del servizio, prendendo, ove occorra, opportuni contatti.

Art. 5

Misurazioni dell'acqua fornita

La quantità d'acqua ricevuta dal comune di Gorizia a norma dell'art. 3 verrà misurata per mezzo dei due contatori installati ai due lati della linea di confine.

La quantità d'acqua da computare ai fini dei pagamenti sarà quella risultante dalla media aritmetica delle indicazioni dei due contatori.

Qualora fra le due rilevazioni dovessero riscontrarsi differenze superiori al 3% si procederà alla revisione dei contatori per eliminare le differenze stesse, e la quantità d'acqua da computare ai fini dei pagamenti sarà quella indicata dal contatore in efficienza.

Le indicazioni dei contatori saranno rilevate alla fine di ogni mese, in contraddittorio, dai rappresentanti delle Aziende municipalizzate del comune di Gorizia e della Uprava Goriških Vodovodov in Nova Gorica.

I rappresentanti del comune di Gorizia e della Uprava Goriških Vodovodov in Nova Gorica incaricati di rilevare le indicazioni dei contatori potranno, a questo fine, passare la linea di confine con le modalità indicate nell'art. 13.

Art. 6

Manutenzione degli impianti

Il comune di Gorizia e la Uprava Goriških Vodovodov in Nova Gorica provvederanno al costante esercizio e manutenzione delle sorgenti e degli impianti situati nei rispettivi territori, al fine di assicurare la piena efficienza di essi e la regolarità e continuità della fornitura dell'acqua.

Art. 7

Depurazione dell'acqua

La Uprava Goriških Vodovodov in Nova Gorica continuerà a curare la costante regolare depurazione dell'acqua (filtrazione e disinfezione) negli appositi impianti esistenti a Mrzlek (Fontefredda), con i metodi e sistemi finora praticati.

La Commissione mista di cui all'art. 11 assicurerà la precisa applicazione di tali metodi e sistemi e, ove occorra, potrà aggiornarli secondo i principi moderni della tecnica sanitaria.

Nell'espletamento di tali compiti la Commissione mista si avvarrà dell'opera di due esperti sanitari nominati rispettivamente dal comune di Gorizia e dalla Uprava Goriških Vodovodov in Nova Gorica.

La Commissione mista continuerà ad assicurare ai predetti esperti sanitari la possibilità di tenersi in costante contatto e di effettuare tutti i necessari sopraluoghi e prelievi d'acqua.

Art. 8

Forniture di materiali

Su domanda della Uprava Goriških Vodovodov in Nova Gorica il comune di Gorizia continuerà a fornire, nei limiti del possibile, i seguenti materiali occorrenti per l'esercizio e la manutenzione delle sorgenti e degli impianti di Mrzlek (Fontefredda):

a) cloro gassoso o sali di cloro per la sterilizzazione dell'acqua, nonchè ogni altro materiale occorrente per la depurazione;

b) pezzi di ricambio per gli impianti elettrici dell'acquedotto, per le pompe, per gli apparecchi di depurazione e per le tubazioni.

Gli importi di tali forniture non potranno superare mensilmente in valore l'ammontare medio mensile della fornitura idrica al comune di Gorizia e saranno detratti dalla somma che, a norma dell'art. 10, comma primo, è dovuta da detto Comune per lo stesso mese in cui sono avvenute le forniture.

Per le altre forniture di maggior rilievo, strettamente attinenti al funzionamento degli impianti di Mrzlek (Fontefredda), il comune di Gorizia si adopererà per agevolarne il diretto acquisto in Italia. Le richieste di tali forniture da parte della Uprava Goriških Vodovodov in Nova Gorica saranno presentate al comune di Gorizia per il tramite di un membro jugoslavo della Commissione mista di cui all'art. 11.

Il regolamento delle forniture di cui al comma precedente sarà effettuato da parte della Jugoslavia conformemente al sistema di regolamento dei pagamenti di natura commerciale fra l'Italia e la Jugoslavia in vigore al momento del versamento delle somme relative.

Il Governo italiano rilascerà le licenze di esportazione necessarie per le forniture di cui si tratta.

Art. 9

Prezzo dell'acqua

Per l'acqua fornita dalla Uprava Goriških Vodovodov in Nova Gorica per il consumo del comune di Gorizia resta concordato il prezzo di L. 13 (tredici) al metro cubo.

Tale prezzo sarà applicato ai quantitativi d'acqua rilevati in base alle misurazioni di cui all'art. 5 del presente Accordo.

Art. 10

Calcolo dei pagamenti

Le somme dovute dal comune di Gorizia alla Uprava Goriških Vodovodov in Nova Gorica per le forniture d'acqua saranno calcolate mensilmente ed in base al prezzo stabilito nell'art. 9 del presente Accordo.

Il comune di Gorizia pagherà mensilmente, al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento delle fatture, la somma calcolata secondo il comma primo del presente articolo, diminuita dell'eventuale importo relativo al materiale fornito in base all'art. 8, comma primo e secondo, del presente Accordo.

Le somme così dovute dal comune di Gorizia alla Uprava Goriških Vodovodov in Nova Gorica saranno trasferite, conformemente al sistema di regolamento dei pagamenti di natura commerciale fra l'Italia e la Jugoslavia, in vigore al momento del versamento delle somme stesse.

Art 11

Commissione mista

Allo scopo di assicurare la pratica applicazione del presente Accordo viene confermata la Commissione mista composta di due rappresentanti di ciascuna delle parti contraenti.

Le nomine dei rappresentanti saranno reciprocamente comunicate per via diplomatica entro un mese dall'entrata in vigore del presente Accordo e la Commissione si insedierà a Nova Gorica entro due mesi dalla stessa data.

Egualmente per via diplomatica saranno reciprocamente comunicati gli eventuali cambiamenti dei rappresentanti.

La Commissione mista potrà avvalersi dell'opera di esperti delle due parti.

La Commissione mista, salvo i casi di urgenza, si riunirà al massimo entro tre giorni dalla richiesta di convocazione avanzata per iscritto da una delle due parti interessate. Le riunioni avranno luogo alternativamente a Gorizia e a Nova Gorica e saranno presiedute a turno da uno dei rappresentanti delle parti contraenti.

Di ogni riunione verrà compilato un processo verbale comune in due originali ciascuno redatto in lingua italiana e slovena e firmato da tutti i membri della Commissione mista.

Art. 12

Attribuzioni della Commissione mista

La Commissione mista di cui all'art. 11 dovrà:

a) sorvegliare l'esecuzione del presente Accordo;

b) assicurare il collegamento e la collaborazione tra il comune di Gorizia e la Uprava Goriških Vodovodov in Nova Gorica;

c) cercare di risolvere qualsiasi questione relativa alla esecuzione del presente Accordo;

d) adempiere a tutte le altre funzioni attribuite alla sua competenza dalle disposizioni del presente Accordo.

Le questioni sulle quali la Commissione mista non dovesse raggiungere l'accordo saranno deferite ai due Governi.

Art. 13

Sopraluoghi e collegamento telefonico

Allo scopo di poter adempiere alle attribuzioni di cui all'art. 12, la Commissione mista, i suoi singoli componenti, i sanitari di cui all'art. 7, e gli altri esperti, potranno accedere, previe opportune intese, a tutte le installazioni dell'acquedotto.

I membri della Commissione mista, i sanitari e gli incaricati di cui all'ultimo comma dell'art. 5, saranno forniti di passaporto munito di visto con validità annuale e per un numero illimitato di passaggi della linea di confine.

L'eventuale accesso degli esperti di cui all'art. 11, comma quarto, a tutte le installazioni dell'acquedotto verrà facilitato dalle due parti in ogni modo possibile.

Per la pronta eliminazione di ogni difficoltà sarà, nel reciproco interesse, mantenuto l'esistente collegamento telefonico tra il comune di Gorizia e la Uprava Goriških Vodovodov in Nova Gorica.

Art. 14

Durata ed entrata in vigore dell'Accordo

Il presente Accordo sarà valido per un periodo di cinque anni, a partire dal 16 settembre 1957, e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo che ne sia comunicata denuncia, per via diplomatica, da una delle parti all'altra almeno sei mesi prima delle singole scadenze.

Esso sarà ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche.

Fatto a Nova Gorica, in doppio originale, ciascuno redatto in lingua italiana e slovena, facenti entrambe uguale fede, il 18 luglio 1957.

Per la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia
IVO MURKO

Per l'Italia
FRANCESCO MACCHI DI CELLERE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Nova Gorica, lì 18 luglio 1957

Signor Presidente,

Riferendomi all'Accordo firmato in data odierna, riguardante l'ulteriore rifornimento d'acqua al comune di Gorizia, e specialmente agli articoli 1 e 3, Le confermo quanto già comunicatoLe verbalmente, che cioè la portata della fonte di Kromberk (Moncorona), per un processo naturale in atto già dal 1933, noto anche agli esperti del comune di Gorizia, è soggetta a graduale diminuzione. Per tale ragione non si è potuto, nel nuovo Accordo, fare riferimento a detta

fonte, accanto a quella di Mrzlek (Fontefredda). Ciò nonostante, ai sensi dell'art. 3 del nuovo Accordo, i quantitativi d'acqua garantiti sono rimasti invariati rispetto a quelli previsti dall'Accordo precedente.

Se il Suo Governo è d'accordo su quanto precede, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate parti integranti del nuovo Accordo.

Gradisca accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

IVO MURKO

Signor Ministro
Francesco MACCHI DI CELLERE
Presidente della Delegazione Italiana - GORIZIA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Gorizia, lì 18 luglio 1957

Signor Presidente,

Ho l'onore d'accusare ricevuta della Sua lettera di data odierna, redatta come segue:

« Riferendomi all'Accordo firmato in data odierna, riguardante l'ulteriore rifornimento d'acqua al comune di Gorizia, e specialmente agli articoli 1 e 3, Le confermo quanto già comunicatoLe verbalmente, che cioè la portata della fonte di Kromberk (Moncorona), per un processo naturale in atto già dal 1933, noto anche agli esperti del comune di Gorizia, è soggetta a graduale diminuzione. Per tale ragione non si è potuto, nel nuovo Accordo, fare riferimento a detta fonte, accanto a quella di Mrzlek (Fontefredda). Ciò nonostante, ai sensi dell'art. 3 del nuovo Accordo, i quantitativi d'acqua garantiti sono rimasti invariati rispetto a quelli previsti dall'Accordo precedente.

Se il Suo Governo è d'accordo su quanto precede, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate parti integranti del nuovo Accordo ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

FRANCESCO MACCHI DI CELLERE

Signor
Ivo MURKO
Presidente della Delegazione Jugoslava - NOVA GORICA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Sporazum med vlado Republike Italije in vlado Federativne Ljudske Republike Jugoslavije o preskrbi z vodo Obcini Gorica, v skladu s prilogo V - tocko 5 - Mirovne pogodbe z Italipo.

Vlada Republike Italije in Vlada Federativne Ljudske Republike Jugoslavije, sta se dogovorili z obojestranskim namenom, da zagotovita nadaljno preskrbo z vodo Občine Gorica, ki je bila doslej urejena s Sporazumom, podpisanem v Rimu dne 26. julija 1954, ki poteče dne 15. septembra 1957, v smislu priloge V točke 5 – Mirovne pogodbe z Italijo, sledeče.

Čl. 1
Predmet Sporazuma

Federativna Ljudska Republika Jugoslavija bo potom svojih naprav na Mrzleku (Fontefredda), ki jih upravlja Uprava Goriških vodovodov v Novi Gorici, še naprej zagotovila preskrbo z vodo onemu delu Občine Gorica, ki je po določbah Mirovne pogodbe ostal Italiji.

Čl. 2
Način dobave

Uprava Goriških vodovodov v Novi Gorici bo dobavljala Občini Gorica vodo preko glavne obstoječe vodovodne cevi premera 450 mm, ki dovaja vodo v rezervar na Goriškem gradu.

Čl. 3
Količina dobav

Uprava Goriških vodovodov v Novi Gorici bo zagotovila Občini Gorica na podlagi količine vode, ki ij je bila običajno dobavljena v preteklosti, maksimalno letno količino 4,500.000 (štirimilijonepetstotisoč) kubičnih metrov vode, to je količino, ki predstavlja 85 % sedanje proizvodne zmogljivosti naprav na Mrzleku (Fontefredda), medtem ko je preostalih 15 % namenjenih potrošnji na Jugoslovanskem ozemlju.

Praviloma se bo količina vode, ki je rezervirana za Občino Gorica, dobavljala v dnevni približni količini 12.400 (dvanajsttisočštiristo) kubjčnih metrov. Ta količina se bo po potrebah občine Gorica lahko povečala vendar ne bo mogla prekoračiti niti 13.800 (trinajsttisočosemsto) kubičnih metrov na dan, niti letno količino, predvideno v prvem odstavku tega člena.

Čl. 4
Spremembe v dobavah

Kadar bi se pokazala potreba po večjih količinah vode kot so določene v členu 3, bo Mešana Komisija iz člena 11 proučila to vprašanje in ga predložila z ustreznimi predlogi obema zainteresiranima Vladama.

Ako bi se iz kakršnega koli razloga zmanjšale razpoložljive količine vode iz oskrbovalnih izvirov na Mrzleku (Fontefredda), se bo stvarno razpoložljiva količina razdelila med Občino Gorica in Jugoslavijo v istih razmerjih, ki so označena v členu 3, odstavek prvi.

V primeru, da bi morale biti vsled vzrokov, ki niso naravnega značaja, dobave vode zmanjšane ali prekinjene v celoti ali deloma, bosta Občina Gorica in Uprava Goriških vodovodov v Novi Gorici poskrbeli, vsaka na svojem teritoriju, da se v najkrajšem možnem roku vspostavi normalno obratovanje, ter bosta po potrebi stopili v ustrezni stik.

Čl. 5
Meritve dobavljene vode

Količina vode, ki jo bo prejemala Občina Gorica v smislu člena 3, se bo merila potom dveh vodomerov vgrajenih na eni in drugi strani mejne črte.

Količina vode, ki jo bo potrebno obračunavati zaradi plačila, bo ona, ki bo rezultirala iz aritmetičnega povprečja podatkov obeh vodomerov.

Ako bi se med obema podatkoma pokazale večje razlike kot 3 %, se pristopi k reviziji vodomerov, da se te razlike odpravijo, in količina, vode, katero bo treba vpoštevati za obračun plačil, bo količina, ki jo bo pokazal vodomer, ki bo v redu.

Čitanje vodomerov se opravlja koncem vsakega meseca, ob istočasni prisotnosti predstavnikov podjetja Aziende Municipalizzate del Comune di Gorizia in Uprave Goriških vodovodov v Novi Gorici.

Predstavniki Občine Gorica in Uprave Goriških vodovodov v Novi Gorici, zadolženi, da odčitavajo podatke vodomerov, bodo v to svrho lahko prehajali mejne črte, kot je to predvideno v členu 13.

Čl. 6

Vzdrževanje naprav

Občina Gorica in Uprava Goriških vodovodov v Novi Gorici bosta skrbeli za stalno obratovanje in vzdrževanje izvirov in naprav, ki se nahajajo na njihovih ozemljih, da se zagotovi njihova polna obratna sposobnost ter rednost in stalnost preskrbe z vodo.

Čl. 7

Čiščenje vode

Uprava Goriških vodovodov v Novi Gorici bo tudi vnaprej skrbela za stalno, redno čiščenje vode (filtracijo in dezinfekcijo) v posebnih napravah na Mrzleku (Fontefredda) po metodah in načinih, ki so se uporabljali dosedaj.

Mešana Komisija iz člena 11 bo zagotovila točno uporabo teh metod in načinov in bo po potrebi iste lahko prilagodila modernim načelom sanitarne tehnike.

Zaradi izvrševanja teh nalog bo Mešana Komisija pritegnila k sodelovanju dva sanitarna strokovnjaka, od katerih enega imenuje Občina Gorica, drugega pa Uprava Goriških vodovodov v Novi Gorici.

Mešana Komisija bo tudi vnaprej poskrbela, da bosta sanitarna strakovnjaka lahko v stalni zvezi in da bosta opravljala vse potrebne oglede in odvzeme vode.

Čl. 8

Dobava materiala

Na željo Uprave Goriških vodovodov v Novi Gorici, bo Občina Gorica tudi v naprej dobavljala, v mejah možnosti, sledeči material, ki je potreben za obratovanje in vzdrževanje izvirov in naprav na Mrzleku (Fontefredda):

a) plinski klor ali klorove soli za sterilizacijo vode, kakor tudi vsak drugi material, ki je potreben za čisčšnje;

b) nadomestne dele za električne vodovodne naprave, za črpalke, za čistilne naprave in za cevovode.

Vrednost teh dobav mesečno ne sme presegati vrednosti povprečnih mesečnih dobav vode Občini Gorica in se jih bo odbijalo od sbote, ki jo bo v smislu določbe člena 10, odstavek prvi dolgovala omenjena Občina za dotični mesec, v katerem bodo dobave izvršene.

Kar se tiče drugih važnejših dobav ozko povezanih z obratovanjem naprav na Mrzleku (Fontefredda), se bo Občina Gorica potrudila, da olajša direktno nabavo v Italiji. Zahteve po takih dobavah s strani Uprave Goriških vodovodov v Novi Gorici bo izročal Občini Gorica eden od jugoslovanskih članov Mešane Komisije iz člena 11.

Plačevanje dobav iz prejšnjega odstavka se bo vršilo s strani Jugoslavije v skladu s sistemom plačil trgovinskega značaja med Italijo in Jugoslavijo, ki bo veljal ob času vplačil dotičnih zneskov.

Italijanska Vlada bo izdajala za zgoraj navedene dobave potrebna izvozna dovoljenja.

Čl. 9

Cena vode

Za vodo, dobavljeno s strani Uprave Goriških vodovodov v Novi Gorici za potrebnjo Občine Gorica, se sporazumno določi cena Lir 13 (trinajst) za kubični meter.

Ta cena bo veljala za količine vode, ki bodo izmerjene po določilih člena 5 tega Sporazuma.

Čl. 10

Obraćun plačil

Zneski, ki jih bo dolgovala Občina Gorica Upravi Goriških vodovodov v Novi Gorici za dobavljeno vod, se bodo obračunavali mesečno in na podlagi cene, določene v členu 9 tega Sporazuma.

Občina Gorica bo plačevala mesečno, najkasneje v roku 15 dni po prejemu faktur, v smislu 1. odstavka tega člena obračunani znesek, zmanjšan za vrednost morebiti na podlagi člena 8, odstavek prvi in drugi tega Sporazuma dobavljenega materiala.

Zneski, ki ih bo na ta način dolgovala Občina Gorica Upravi Goriških vodovodov v Novi Gorici, se bodo transferirali v skladu s s sitemom plačil trgovinskega značaja med Italijo in Jugoslavijo, ki bo veljal ob času vplačila dotičnih zneskov.

Čl. 11

Mešana Komisija

Da se zagotovi praktično izvajanje tega Sporazuma, se potrdi Mešana Komisija, ki jo sestavljata po dva predstavnika vsake pogodbene stranke.

Imenovanje predstavnikov bo vzajemno sporočeno po diplomatski poti v roku enega meseca, od dneva, ko stopi ta Sporazum v veljavo in Komisija, se sestane v Novi Gorici v roku 2 mesecev, računano od istega datuma.

Prav tako bodo po diplomatski poti vzajemno sporočene morebitne zamenjave predstavnikov.

Mešana Komisija se bo lahko posluževala dela ekspertov obeh strani.

Mešana Komisija se bo razven v nujnih primerih, sestajala najkasneje v 3 dneh po zahtevi za sklicanja, ki jo pismeno predloži ena zainteresiranih strank. Sestanki se bodo vršili izmenoma v Gorici in Novi Gorici ter jim bo predsedoval izmenoma predstavnik ene pogodbene stranke.

O vsakem sestanku se sestavi skupni zapisnik v dveh izvirnikih, od katerih se vsak sestavi v italijanskem in slavenskem jeziku ter podpiše s strani vseh članov Mešane Komisije.

Čl. 12

Pristojnosti Mešane Komisije

Mešana Komisija iz člena 11 bo imela sledeče naloge:

a) nadzirati isvrševanje tega Sporazuma;

b) zagotoviti povezavo in sodelovanje med občino Gorica in Upravo Goriških vodovodov v Novi Gorici;

c) prizadevati si, da reši vsako vprašanje, ki se nanaša ne izvrševanje tega Sporazuma;

d) opravljati vse druge posle, ki so ji dani v pristojnost z določbami tega Sporazuma.

Vprašanja, v katerih se Mešana Komisija ne bo sporazumela, bodo predložena obema Vladama.

Čl. 13

Ogledi na licu mesta in telefonska zveza

Zaradi izvrševanja nalog iz člena 12 bodo imeli Mešana Komisija, njeni posamezni člani, sanitarni strokovnjaki iz člena 7 in izvedenci, po predhodnem sporazumu, pristop k vsem vodovodnim instalacijam.

Člani Mešane Komisije, sanitarni strokovnjaki in osebe, zaposlene glasom zadnjega odstavka člena 5, bodo imeli vidiran potni list z veljavnostjo enega leta in za neomejeno število prehodov preko mejne črte.

Morebitni dostop strokovnjakov iz člena 11 odstavek četrti do vseh vodovodnih instalacij bo olajšan z obeh strani na vse mogoče načine.

Zaradi hitre odklonitve vseh težkoč se bo v obojestranskem interesu še vnaprej vzdrževala obstoječa telefonska zveza med Občino Gorica in Upravo Goriških vodovodov v Novi Gorici.

Čl. 14

Trajanje in začetek veljavnosti Sporazuma

Ta Sporazum bo veljal za dobo petih let, začenši od 16. septembra 1957, in se bo smatral kot molče podaljšan od leta do leta, v kolikor ga ne bi z obvestilom po diplomatski poti odpovedala ena ali druga stran vsaj šest mesecev pred vsakokratnim potekom veljavnosti.

Ratificiran bo in postal veljaven z izmenjavo ratifikacijskih listin.

Sestavljeno v Novi Gorici, dne 18. julija 1957 v dveh izvirnikih, vsak v italijanskem in slovenskem jeziku, ki sta oba enako avtentična.

Za Federativno Ljudsko Republiko Jugoslavijo
IVO MURKO

Za Italijo
FRANCESCO MACCHI DI CELLERE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Nova Gorica, dne 18. julija 1957

Gospod Predsednik,

Sklicujoč se na Sporazum, ki je bil podpisan danes glede nadaljne preskrbe Občine Gorica z vodo, in posebej na člena 1 in 3, Vam potrjujem, kar Vam je bilo sporočeno že ustmeno, namreč, da izdatnost izvira v Kromberku (Moncorona) zaradi naravnega že od leta 1933 trajajočega procesa, ki je znan tudi strokovnjakom Občine Gorica, podlega postopnemu zmanjševanju. Iz tega razloga ni bilo mogoče vpoštevati v novem Sporazumu omenjenega izvira poleg onega na Mrzleku (Fontefredda). Kljub temu so v smislu člena 3 novega Sporazuma, ostale zajamčene nespremenjene količine vode tako, kot jih je predvideval prejšnji Sporazum.

Če se Vaša Vlada strinja z zgoraj navedenim, mi je čast predlagati Vam, da se to pismo in Vaš odgovor smatrata kot sestavni del novega Sporazuma.

Izvolite sprejeti, Gospod Predsednik, izraze mojega visokega spoštovanja.

IVO MURKO

Gospod Minister
Francesco MACCHI DI CELLERE
Predsednik Italijanske Delegacije – GORICA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Gorica, dne 18. julija 1957

Gospod Predsednik,

čast mi je potrditi prejem Vašega pisma z današnjim datumom, sledeče vsebine:

« Sklicujoč se na Sporazum, ki je bil podpisan danes glede nadaljne preskrbe Občine Gorica z vodo, in posebej na člena 1 in 3, Vam potrjujem, dar Vam je bilo sporočeno že ustmeno, namreč, da izdatnost izvira v Kromberku (Moncorona), zaradi naravnega že od leta 1933 trajajočega procesa, ki je znan tudi strokovnjakom Občine Gorica, podlega postopnemu zmanjševanju. Iz tega razloga ni bilo mogoče vpoštevati v novem Sporazumu omenjenega izvira poleg onega na Mrzleku (Fontefredda). Kljub temu so, v smislu člena 3 novega Sporazuma, ostale zajamčene nespremenjene količine vode tako, kot jih je prevdideval prejšnji Sporazum.

Če so Vaša Vlada strinja z zgoraj navedenim, mi je čast predlagati Vam, da se to pismo in Vaš im, odgovor smatrata kot sestavni del novega Sporazuma».

Čast mi je obvestiti Vas, da se Italijanska Vlada z gornjim strinja.

Izvolite sprejeti, Gospod Predsednik, izraze mojega visokega spoštovanja.

FRANCESCO MACCHI DI CELLERE

Gospod
Dr. IVO MURKO
Predsednik Jugoslovanske Delegacije – NOVA GORICA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1421.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Montelupo Fiorentino (Firenze).

N. 1421. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Montelupo Fiorentino (Firenze) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 61 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1957, n. 1422.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pierluigi » di Palestrina (Roma).

N. 1422. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Pierluigi » di Palestrina (Roma) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 62 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1957, n. 1423.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cinisi (Palermo).

N. 1423. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cinisi (Palermo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* - GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 48 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1957, n 1424.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Bivona (Agrigento).

N. 1424. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Bivona (Agrigento) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* - GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 63 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1957, n 1425.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Torremaggiore (Foggia).

N. 1425. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Torremaggiore (Foggia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 65 — RELLEVA

LEGGE 4 marzo 1958, n 133.

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Magliano Romano, con distacco dal comune di Campagnano, in provincia di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Magliano Romano del comune di Campagnano, in provincia di Roma, è eretta in Comune con la denominazione di « Magliano Romano ».

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, con decreto Presidenziale, alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.

Il Prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Magliano Romano e di Campagnano.

Nella prima applicazione del presente provvedimento legislativo, il Prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Campagnano, da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale e determinerà le tabelle organiche del personale di Magliano Romano.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno esser superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Campagnano.

Al personale in servizio presso il comune di Campagnano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno esser attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 4 marzo 1958, n. 134.

Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli Uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prima promozione da conferire al personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, l'anzianità maturata anteriormente all'inquadramento nella corrispondente qualifica di cui alla tabella *C* del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, viene riconosciuta come anzianità acquisita nella qualifica d'inquadramento.

E' abrogata la riduzione di un anno dei periodi di anzianità richiesti per gli avanzamenti mediante scrutinio, di cui agli articoli 341, 368, lettera *a*), 370, lettera *a*), e 371, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di anni tre, la metà dei posti messi a concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della

massima occupazione è riservata agli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva degli Uffici medesimi, in possesso di diploma di Istituti di istruzione secondaria di 2° grado.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — GUI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1958, n. 135.

Soppressione della Legazione in Canberra (Australia) e della dipendente Cancelleria consolare ed istituzione nella stessa località di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione in Canberra (Australia) e la Cancelleria consolare alle sue dipendenze sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita in Canberra un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Canberra una Cancelleria consolare, alle dipendenze dell'Ambasciata, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Capitale federale.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 131. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1958, n. 136.

Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI —
GONELLA — MEDICI
— ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 116 — RELLEVA

Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

CAPO I

POPOLAZIONE RESIDENTE, FAMIGLIE E CONVIVENZE ANAGRAFICHE

Art 1

Anagrafe della popolazione residente

L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle notizie concernenti le famiglie e le convivenze costituite da persone residenti nel Comune

Per persone residenti nel Comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune

Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni od all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o, comunque per causa di durata limitata

L'anagrafe è costituita di schede di famiglia e di convivenza nonchè di schede individuali

Nelle schede anagrafiche vengono registrate le posizioni anagrafiche risultanti dalle notizie raccolte in seguito a comunicazioni degli uffici di stato civile, a dichiarazioni rese dagli interessati ed eventualmente ad accertamenti eseguiti d'ufficio.

Art 2

Famiglia anagrafica

Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, che normalmente provvedono al soddisfacimento dei loro bisogni mediante la messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale da esse percepito.

Una famiglia può essere costituita anche di una sola persona la quale provvede in tutto o in parte con i propri mezzi di sussistenza al soddisfacimento dei bisogni individuali.

I domestici e simili, i precettori e simili, se abitualmente conviventi con la famiglia, sono considerati membri aggregati di essa.

Art. 3

Convivenza anagrafica

Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità e simili, normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Le persone addette alla convivenza per ragioni d'impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purchè non costituiscano famiglie a sè stanti.

Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

Art. 4

Capo famiglia e capo convivenza

Agli effetti anagrafici la famiglia e la convivenza sono rappresentate, rispettivamente, dal capo famiglia e dal capo convivenza.

Si considera capo famiglia chi esercita la patria potestà, la tutela o chi ha l'amministrazione e la cura degli interessi della famiglia.

Si considera capo convivenza colui che normalmente amministra la convivenza.

Il capo famiglia e il capo convivenza sono responsabili degli adempimenti di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed al presente regolamento.

CAPO II

ISCRIZIONI, MUTAZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE

Art. 5

Iscrizioni anagrafiche

L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per nascita, se i genitori o il genitore con i quali il nato convive sono iscritti nell'anagrafe del Comune, ovvero, quando siano ignoti i genitori se la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato sia iscritta nell'anagrafe;

b) per trasferimento della residenza nel Comune, dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 13, comma primo, del presente regolamento tenute presenti le particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2 comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

c) per esistenza giudizialmente dichiarata.

Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse non si procede a nuova iscrizione anagrafica ma a semplice ripristino degli atti anagrafici. Il ripristino determina la nullità dell'avvenuta cancellazione.

Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'interno presso la Prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 6

Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica

Non si effettua l'iscrizione anagrafica nel Comune, per trasferimento di residenza, nei confronti delle seguenti categorie di persone:

a) militari di leva, nonchè militari di carriera (compresi i carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;

b) religiosi appartenenti ad ordini e congregazioni sia maschili, sia femminili, sino alla professione dei voti solenni, purchè la permanenza nel Comune non superi i cinque anni;

c) studenti, seminaristi, convittori e simili assenti dalle loro famiglie per motivi di studio;

d) bambini dati a balia per il periodo di allattamento o, comunque, per tutto il periodo in cui rimangono affidati alla balia stessa, purchè la permanenza nel Comune non superi i due anni;

e) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purchè la permanenza nel Comune non superi i due anni, esclusi i ricoverati in istituti psichiatrici in base a provvedimento di ricovero definitivo per i quali l'iscrizione anagrafica, decorre dalla data del provvedimento stesso;

f) condannati o sottoposti alla misura di prevenzione dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, purchè la permanenza nel Comune non superi i cinque anni;

g) sfollati e profughi, purchè la permanenza nel Comune non superi i cinque anni.

La dimora di fatto in un Comune anche allo scopo di esercitarvi una professione, arte o mestiere, se ha carattere temporaneo, non dà luogo all'iscrizione della persona nella anagrafe della popolazione residente, semprechè gli altri componenti della famiglia abbiano mantenuto la residenza nel Comune di iscrizione anagrafica.

Art. 7

Trasferimento di residenza delle famiglie

Il trasferimento di residenza in altro Comune del capo famiglia comporta, di regola, il trasferimento di residenza anche degli altri componenti della famiglia.

L'iscrizione nell'anagrafe del Comune di nuova residenza ha luogo anche per quei componenti del nucleo familiare eventualmente assenti per una delle ragioni indicate nello articolo percedente.

Art. 8

Mutazioni anagrafiche

La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:

a) ad istanza del capo famiglia o del capo convivenza o di chi per essi, per movimenti nell'ambito del Comune, quali il cambiamento di abitazione, la costituzione di nuova famiglia o convivenza, l'entrata o l'uscita di nuovi conviventi abituali in o da una famiglia o convivenza, il cambiamento di capo famiglia o di capo convivenza o di denominazione e specie della convivenza, nonchè per il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio;

b) d'ufficio per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del Comune, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 13, comma primo, del presente regolamento.

Art. 9

Cancellazioni anagrafiche

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

b) per trasferimento della residenza in altro Comune o per emigrazione definitiva all'estero, nonchè per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora;

c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione.

CAPO III

ADEMPIMENTI ANAGRAFICI

Art. 10

Comunicazioni dello stato civile

Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonchè le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.

Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica.

Nei Comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a

quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.

Nei Comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio, nonchè alle sentenze dell'autorità giudiziaria ed agli altri provvedimenti concernenti lo stato civile delle persone deve essere effettuata nel termine di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel Comune devono essere effettuate al competente ufficio del Comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull'« Ordinamento dello stato civile ».

Art 11

Dichiarazioni anagrafiche

Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai capi famiglia e dai capi convivenza concernono i seguenti fatti.

a) trasferimento di residenza da altro Comune o dal l'estero ovvero trasferimento all'estero per emigrazione definitiva,

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza,

c) cambiamento di abitazione,

d) cambiamento del capo famiglia o del capo convivenza,

e) cambiamento della qualifica professionale,

f) cambiamento del titolo di studio

Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese, nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, le dichiarazioni di cui alla lettera *a*) devono essere rese mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica

Le dichiarazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata

Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Art. 12

Iscrizioni di persone trasferitesi dall'estero

Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare, all'atto della dichiarazione di cui al precedente art. 11, lettera *a*), la propria identità personale, mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire, inoltre, atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza, se straniero o apolide, o dalle autorità consolari, se cittadino italiano

Art 13

Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti

Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art 4 della legge 24 dicembre 1954, n 1228, che non siano state rese — per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche — le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 11 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle

Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.

Art 14

Segnalazioni particolari

Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del Comune abbia trasferito la residenza in altro Comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di anagrafe del Comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi per i conseguenti provvedimenti

Nel caso di persona o di famiglia proveniente dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del Comune nel quale essa intende stabilire la residenza, deve segnalare tale fatto all'ufficiale di anagrafe del Comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica, affinchè, in relazione all'accertamento, provveda alla formale cancellazione qualora non sia stata a suo tempo effettuata.

Art 15

Termine per le registrazioni anagrafiche

L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.

Art 16

Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica

Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all'art. 11, lettera *a*) del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro Comune o i provvedimenti che le sostituiscono devono essere trasmessi, entro dieci giorni, dall'ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al Comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione I termini per la registrazione anagrafica di cui all'articolo precedente decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione

La cancellazione dall'anagrafe del Comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel Comune di nuova residenza.

Il Comune di precedente iscrizione che per giustificati motivi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di dieci giorni, deve darne immediata comunicazione al Comune richiedente, precisando le ragioni e fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti.

Qualora, trascorso quest'ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il Comune richiedente ne solleciterà l'attuazione, dando, nel contempo, comunicazione alla Prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del Comune inadempiente

Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal prefetto se esse interessino Comuni appartenenti alla stessa Provincia e dal Ministro per l'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica se esse interessino Comuni appartenenti a Provincie diverse

Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti Prefetture, a cura delle quali devono essere disposti gli opportuni accertamenti il cui esito sarà comunicato, corredato degli atti dei Comuni interessati, con eventuale parere

Art 17

Obbligo da parte degli uffici di fornire notizie all'ufficiale di anagrafe

Gli uffici di cui all'art 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.

CAPO IV

FORMAZIONE ED ORDINAMENTO DELLO SCHEDARIO ANAGRAFICO

Art 18

Schede individuali

A ciascuna persona residente nel Comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il Comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonchè l'indirizzo dell'abitazione

L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n 1228

Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile

Le schede individuali devono essere tenute al corrente delle mutazioni relative alle posizioni indicate nel primo comma e devono essere eliminate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del Comune.

Art. 19

Schede relative a persone abitualmente conviventi

Le schede individuali relative a persone abitualmente conviventi con una famiglia per ragioni di servizio devono essere di colore diverso dalle altre schede o, comunque, contrassegnate in modo da essere facilmente individuabili.

Art. 20

Schede di famiglia

Per ciascuna famiglia residente nel Comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono, compresi i conviventi abituali aggregati.

La scheda di famiglia deve essere intestata al capo famiglia.

Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessano di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate, altresì, le mutazioni relative alle posizioni di cui al primo comma.

La scheda deve essere eliminata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro Comune o all'estero.

Art. 21

Schede di convivenza

Per ciascuna convivenza residente nel Comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonchè quelle dei conviventi.

Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo del capo convivenza.

Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere elencate le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.

La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al capo di essa, alla sede della stessa ed alle generalità dei conviventi.

La scheda di convivenza deve essere eliminata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro Comune.

Art. 22

Ordinamento e collocazione delle schede individuali

Le schede individuali devono essere disposte in ordine alfabetico di cognome e nome dell'intestatario. E' data facoltà all'ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari separati, distintamente per sesso.

Le schede degli stranieri possono essere collocate in uno schedario a parte.

Art. 23

Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza

Le schede anagrafiche di famiglia e di convivenza devono essere ordinate per frazione geografica e, nell'ambito di questa, per sezione di censimento, secondo le delimitazioni stabilite nell'ultimo censimento generale della popolazione.

Nell'ambito di ciascuna sezione di censimento le schede sono collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.

Art. 24

Archiviazione degli atti

Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza eliminate devono essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario, quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto della eliminazione, tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se eliminate precedentemente.

CAPO V

ANAGRAFI SEPARATE E SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

Art. 25

Istituzioni delle anagrafi separate

L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto della Provincia qualora esista un separato ufficio di stato civile.

Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell'interno ed all'Istituto centrale di statistica.

Art. 26

Attribuzioni delle anagrafi separate

Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'anagrafe comunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono, altresì, al rilascio delle certificazioni anagrafiche.

Art. 27

Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe comunale

L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonchè delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all'anagrafe comunale. Copia di dette schede viene custodita presso l'anagrafe separata per gli adempimenti di cui all'articolo precedente, con le modalità previste nel presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle schede dell'anagrafe comunale.

Ogni variazione dipendente da comunicazioni, dichiarazioni e provvedimenti deve essere riportata con la stessa decorrenza, tanto nell'originale quanto nella copia.

Art. 28

Schedario della popolazione temporanea

Lo schedario della popolazione temporanea concerne le persone che, essendo presenti nel Comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza, sia per motivi di lavoro, sia per ragioni familiari.

L'iscrizione viene effettuata a domanda degli interessati e non dà diritto al rilascio di certificazioni anagrafiche.

La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata alla fine di ciascun anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel Comune.

CAPO VI

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

Art. 29

Certificati anagrafici

I certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia anagrafica vengono rilasciati dall'ufficiale di anagrafe a domanda dell'interessato.

Nel caso che il richiedente non sia il capo famiglia o altro componente della famiglia anagrafica, la richiesta deve essere accompagnata dall'esibizione della carta d'identità od altro idoneo documento di riconoscimento, i cui estremi devono essere trascritti negli atti dell'ufficio.

Art. 30

Contenuto dei certificati anagrafici

I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del Comune e della data di rilascio, l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il bollo d'ufficio.

Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 18, comma secondo, del presente regolamento.

Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.

Art. 31
Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche

In caso di rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, si applicano le disposizioni di cui all'art 160 del T. U della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed all'art. 63 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art 32
Divieto di consultazione delle schede anagrafiche

E' vietata alle persone estranee all'ufficio di anagrafe la consultazione delle schede anagrafiche.

CAPO VII
ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI

Art 33
Adempimenti topografici

Le delimitazioni del territorio comunale in frazioni geografiche e le suddivisioni di queste in sezioni di censimento, stabilite in occasione del censimento generale della popolazione ed approvate dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento generale della popolazione

La cartografia concernente le predette ripartizioni, di regola, viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esiste, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico, nei Comuni nei quali non esiste un ufficio topografico od ecografico organicamente distinto, la cartografia predetta viene custodita a cura dell'ufficio di anagrafe.

Art 34
Aggiornamento del piano topografico

A cura degli uffici di cui all'articolo precedente, deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento

In detta copia, ferme restando le delimitazioni territoriali, devono essere riportate le mutazioni concernenti le località abitate Al fine di rappresentare graficamente le principali mutazioni, con particolare riguardo a quelle dipendenti dallo sviluppo dell'attività edilizia, da nuove opere pubbliche e simili, demolizioni e simili, possono essere utilizzati opportuni ingrandimenti

Art 35
Formazione del piano topografico

Nei Comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione ed in quelli che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali, deve essere provveduto alla formazione del piano topografico, in conformità alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 36
Adempimenti ecografici

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente

Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n 1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188.

Art 37
Numerazione civica

Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art 38
Obblighi dei proprietari di fabbricati

Gli obblighi di cui all'articolo precedente devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato

A costruzione ultimata e comunque prima che possano essere immesse persone nel fabbricato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso

La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica

Art 39
Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico

Nei Comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a questo ultimo le disposizioni ed i provvedimenti da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica

Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati, per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art 40
Stradario

In ciascun Comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario, in cui devono essere elencate, in un unico ordine alfabetico per tutto il Comune, le denominazioni delle aree di circolazione, nonchè le altre notizie contemplate nel modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica

Nei Comuni capoluoghi di provincia ed in quelli con popolazione residente superiore a 50 000 abitanti o che abbiano uno o più centri abitati con popolazione residente superiore a 30 000 abitanti, accertata all'ultimo censimento, devono essere formati stradari ausiliari di sezione di censimento. In essi deve essere riportata l'indicazione delle aree di circolazione e dei numeri civici compresi in ciascuna sezione di censimento.

CAPO VIII
REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI ED ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI

Art 41
Revisione delle anagrafi

A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i Comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento

La revisione viene effettuata secondo le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica

Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in guisa che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel Comune.

Art 42
Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

A seguito di ogni censimento generale della popolazione i Comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alle risultanze del censimento.

La revisione predetta viene eseguita in base agli elementi di fatto accertati nella compilazione dello stato di sezione definitivo.

La revisione viene effettuata secondo le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 43

Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente

Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli stabiliti e alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.

Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.

Art. 44

Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni

I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

Art. 45

Adempimenti dell'ufficio di statistica

Nei Comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte devono essere trasmessi all'Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio il quale deve curare, altresì, il controllo tecnico dei dati in essi riportati.

CAPO IX

VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46

Particolari compiti del sindaco

Il sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, nonchè ad assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici.

Art. 47

Vigilanza del prefetto

Il prefetto vigila affinchè le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei Comuni della Provincia siano tenuti in conformità alle norme del presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico.

La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i Comuni, da funzionari della Prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.

L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto centrale di statistica.

Art. 48

Vigilanza nelle Regioni a statuto speciale

Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle Regioni a statuto speciale nelle quali manchi l'organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai Comuni.

Art. 49

Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica

L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori.

L'Istituto centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinchè da parte di tutti i Comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto stesso e promuove, da parte dei Comuni, l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.

Art. 50

Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei Comuni

Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed ecografici, il prefetto, o, rispettivamente, il Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica, possono disporre ispezioni di carattere straordinario il cui onere viene posto a carico dei Comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.

Art. 51

Procedura per l'applicazione delle sanzioni

Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di anagrafe.

Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione.

Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione la somma stabilita dall'art. 11, comma terzo, della citata legge, l'ufficiale di anagrafe è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.

Art. 52

Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica

Sono abrogati il « Regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione in ciascun Comune del Regno » approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1958, n. 137.

Distacco della frazione Montefiorentino dal comune di Piandimeleto e sua aggregazione a quello di Frontino (Pesaro Urbino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 30 agosto, 2 e 12 settembre 1956, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Montefiorentino del comune di Piandimeleto (Pesaro Urbino) ha chiesto l'aggregazione della frazione stessa al comune di Frontino;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Piandimeleto in data 29 luglio 1956, n. 35; del Consiglio comunale di Frontino in data 22 settembre 1956, n. 21; del Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino in data 17 gennaio 1953 e 4 maggio 1957, nn. 25 e 103, con le quali è stato espresso parere in ordine alla predetta variazione territoriale;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 gennaio 1958, numero 2144;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Montefiorentino è distaccata dal comune di Piandimeleto ed aggregata al comune di Frontino, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Pesaro Urbino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 140 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1958

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore di sanità per il triennio 1956 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1956, con il quale è stato provveduto alla nomina del prefetto dott. Francesco Diana a componente del Consiglio superiore di sanità;

Vista la lettera in data 6 dicembre 1957 del Ministero dell'interno, con la quale si designa il vice prefetto dottor Raffaele Savastano a membro del Consiglio superiore di sanità in sostituzione del predetto prefetto dottor Francesco Diana, il quale non può agevolmente partecipare alle adunanze generali e di sezione del Consiglio stesso, per gli impegni derivanti dalle cure del proprio ufficio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè le leggi 21 marzo 1949, n. 101. e 5 gennaio 1953, n. 25;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Raffaele Savastano, con effetto immediato, è nominato componente del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1956 58 quale rappresentante del Ministero dell'interno, in sostituzione del dott. Francesco Diana ed è assegnato alle tre sezioni del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1958
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 296

(1231)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1958.

Contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione dei veicoli a trazione animale per l'anno 1958.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 214, 216, 219 e 224 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177;

Visto l'art. 31 della legge 2 luglio 1952, n. 703;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 29 ottobre 1957, n. 2/7056, col quale viene affidata per l'anno 1958 alla Unione italiana dei ciechi la fornitura dei contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale sono costituiti per l'anno 1958 da una targa di lamierino di alluminio a forma rettangolare delle dimensioni di mm. 90 x 43: il lato superiore ha una sporgenza costituita da un arco di cerchio di mm. 13 di raggio il cui centro dista dal lato inferiore mm. 35. Gli angoli sono arrotondati con archi di cerchio di mm. 5 di raggio.

Sulla targa, provvista agli angoli di quattro fori per il passaggio di chiodi, appaiono, in rilievo, una ruota raggiata, il cui centro coincide con il centro del cerchio sopra menzionato, in alto a sinistra, sempre in rilievo, l'anno di validità, e a destra la sigla di individuazione della Provincia. In basso a sinistra, sempre in rilievo, l'importo della tassa di circolazione, e a destra, a mezzo di punzone, il numero d'ordine progressivo di matricola del veicolo.

In alto a sinistra è praticata una opportuna foratura per l'applicazione del fermaglio automatico, costruito in ottone e composto di due parti: maschio e femmina, corredati del regolamentare filo di ferro rivestito di canapa.

I detti contrassegni sono del valore di L. 125, di L. 250, di L. 500, di L. 1000, di L. 2000 e di L. 4000.

Art. 2.

La forma, le dimensioni dei caratteri e le altre indicazioni impresse sui contrassegni metallici risultano dai modelli depositati presso il Ministero dei trasporti -

Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e presso il Ministero delle finanze - Direzione generale dei servizi per la finanza locale.

Art. 3.

Il prezzo di cessione da parte dell'Unione italiana dei ciechi alle Amministrazioni provinciali è fissato in L. 40 a contrassegno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1958

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1958
Registro n. 72 bilancio Trasporti (Is gen M C I C), foglio n. 23

Tabella delle sigle di individuazione delle Provincie della Repubblica

Provincia	Sigla	Provincia	Sigla
Agrigento	AG	Messina	ME
Alessandria	AL	Milano	MI
Ancona	AN	Modena	MO
Aosta	AO	Napoli	NA
Aquila	AQ	Novara	NO
Arezzo	AR	Nuoro	NU
Ascoli Piceno	AP	Padova	PD
Asti	AT	Palermo	PA
Avellino	AV	Parma	PR
Bari	BA	Pavia	PV
Belluno	BL	Perugia	PG
Benevento	BN	Pesaro	PS
Bergamo	BG	Pescara	PE
Bologna	BO	Piacenza	PC
Bolzano	BZ	Pisa	PI
Brescia	BS	Pistoia	PT
Brindisi	BR	Potenza	PZ
Cagliari	CA	Ragusa	RG
Caltanissetta	CL	Ravenna	RA
Campobasso	CB	Reggio Calabria	RC
Caserta	CE	Reggio Emilia	RE
Catania	CT	Rieti	RI
Catanzaro	CZ	Roma	ROMA
Chieti	CH	Rovigo	RO
Como	CO	Salerno	SA
Cosenza	CS	Sassari	SS
Cremona	CR	Savona	SV
Cuneo	CN	Siena	SI
Enna	EN	Siracusa	SR
Ferrara	FE	Sondrio	SO
Firenze	FI	Spezia	SP
Foggia	FG	Taranto	TA
Forlì	FO	Teramo	TE
Frosinone	FR	Terni	TR
Genova	GE	Torino	TO
Gorizia	GO	Trapani	TP
Grosseto	GR	Trento	TN
Imperia	IM	Treviso	TV
Latina	LT	Trieste	TS
Lecce	LE	Udine	UD
Livorno	LI	Varese	VA
Lucca	LU	Venezia	VE
Macerata	MC	Vercelli	VC
Mantova	MN	Verona	VR
Massa Carrara	MS	Vicenza	VI
Matera	MT	Viterbo	VT

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

(1256)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1958.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere concernenti gli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo o con ponti-radio, interessanti le tratte: Padova-Trento; Bassano San Daniele del Friuli; Udine-Tarvisio; Firenze-Pesaro; Mazara del Vallo-Porto Empedocle; Golfo Aranci-Cagliari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti la relazione tecnica ed il piano di massima, redatti dal Servizio lavori e patrimonio di questo Ministero, relativa agli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo o con ponti radio, interessanti le tratte: Padova-Trento; Bassano San Daniele del Friuli; Udine Tarvisio; Firenze-Pesaro; Mazara del Vallo Porto Empedocle; Golfo Aranci Cagliari;

Ritenuto altresì la necessità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza 661 del 5 febbraio 1958;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori e le opere relativi agli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali e relative diramazioni su filo o con ponti-radio, nonchè quelli riguardanti il potenziamento della rete telefonica già esistente, oltre le opere accessorie lungo le tratte:

Padova-Trento interessante i territori di: Padova - Montà - Villafranca - Piazzola - Carmignano di Brenta - Nove - Rivarotta - Bassano - Campese - Campolongo - Valstagna - Piovega di Sopra - Enego - Primolano - Belvedere - Ospedaletto - Borgo - Novaledo - Levico - Caldonazzo - Vigolo Vattaro - Valsorda - San Rocco - Trento;

Bassano-San Daniele del Friuli interessante i territori di: Bassano - San Zenone - Casella - Montebelluna - Volpago Giavera - Nervesa della Battaglia - Susegana - Conegliano - Còdega - Caneva - Polcenigo - San Giovanni - Budoia - Aviano - Costa - Marsure - Selva - Maniago - Sequals - Lestans - Pinzano - San Pietro - Ragogna - San Daniele del Friuli;

Udine-Tarvisio interessante i territori di: Udine - Fagagna - San Daniele - Osoppo - Gemona - Ospedaletto - Venzone - Carnia - Resiutta - Chiusaforte - Pontebba - Malborghetto - Campo Rosso - Tarvisio;

Firenze-Pesaro interessante i territori di: Firenze - Figline - Montevarchi - Arezzo - Sansepolcro - Sant'Angelo - Urbania - Urbino - Pesaro;

Mazara del Vallo Porto Empedocle interessante i territori di: Mazara del Vallo - Campobello di Mazara - Castelvetrano - Menfi - Sciacca - Ribera - Montallegro - Siculiana - Porto Empedocle;

Golfo Aranci-Cagliari interessante i territori di: Golfo Aranci - Capo Figari - Olbia - Calangianus - Tempio Pausania - Pertugas - Martis - Nulvi - Osilo - Sassari - Torralba - Bonorva - Macomer - Abasanta - Oristano - Marrubio - Uras - Sanluri - Nuramınis - Monastir - Cagliari.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù e ad imporre limitazioni alle proprietà interessate, che si rendessero comunque necessarie anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi a partire dalla pubblicazione del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1958

Il Ministro: MATTARELLA

(1255)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1958

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di fondo valle sita nell'ambito del comune di San Vito di Cadore.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 febbraio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di fondo valle del comune di San Vito di Cadore;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Vito di Cadore;

Viste le opposizioni prodotte dal comune di San Vito di Cadore, dall'Azienda autonoma della stazione di soggiorno di San Vito di Cadore e da settanta cittadini del comune di San Vito di Cadore;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con i suoi boschi di larici e abeti, con i suoi verdi prati lambiti dalle scroscianti acque del Boite, circondata dai colossi dolomitici dell'Antelao, del Pelmo e della Croda Marcora, e sullo sfondo delle Tofane, un quadro di caratteristico ambiente alpino di eccezionale interesse paesistico e panoramico;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di San Vito di Cadore, confinante a nord con il territorio del comune di Cortina d'Ampezzo; ad ovest col torrente Boite, compresi i fogli di mappa 31 e 36; a sud col territorio del comune di Borca di Cadore; ad est il confine dei fogli di mappa 38, 33, 27, 24 e ad una distanza di metri lineari 200 dal confine della mappa n. 24 fino al confine del territorio del comune di Cortina parallelamente alla strada di Alemagna, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di San Vito di Cadore provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 febbraio 1958

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Belluno

Verbale n. 14 della riunione della Commissione

L'anno 1957 addì 2 del mese di febbraio alle ore 10 nella sala di riunione dell'Amministrazione provinciale di Belluno, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze panoramiche previo invito scritto recapitato nelle forme di legge

(*Omissis*).

OGGETTO: Vincolo panoramico a parte del territorio del comune di San Vito di Cadore.

La Commissione richiamata la propria deliberazione 13 aprile 1954, con la quale, su richiesta del sindaco del comune di San Vito di Cadore, stabiliva di chiedere agli organi competenti l'apposizione del vincolo paesistico a tutta la zona costituente il vecchio censuario rustico di San Vito, considerato che la definizione generica della zona suddetta non può essere considerata per un provvedimento ministeriale di vincolo, ma occorre delimitarla più precisamente,

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge delibera di chiedere al Ministero della pubblica istruzione la notifica paesistica del territorio di fondo valle del comune di San Vito di Cadore, a norma dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, comma quinto, del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1537, con la seguente delimitazione: «Confini» a nord col territorio del comune di

Cortina d'Ampezzo; ad ovest col torrente Boite compresi i fogli di mappa 31 e 36, a sud col territorio del comune di Borca di Cadore; ad est il confine dei fogli di mappa numeri 38, 33, 27, 24 e ad una distanza di metri lineari 200 dal confine della mappa n. 24 fino al confine del territorio del comune di Cortina parallelamente alla strada di Alemagna e con la seguente motivazione:

« San Vito di Cadore zona turistica di prim'ordine e di rinomanza internazionale, lambita dalle acque scroscianti del Boite, circondata da boschi di larice e abeti da verdi prati e dai colossi dolomitici dell'Antelao, del Pelmo e della Croda Marcora e sullo sfondo delle Tofane, costituisce un ambiente alpino di eccezionale interesse paesistico e panoramico, ambiente che va strettamente tutelato da inconsulte manomissioni che ne possono comunque sminuire la sua bellezza ».

(*Omissis*).

Esaurito l'ordine del giorno il presidente dichiara chiusa la seduta. Fatto, letto confermato e sottoscritto.

Il presidente: Avv. Carlo PROTTI

Il segretario: Rag. Candido DE MARTIN

(1117)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona tra il viale Vittorio Emanuele e la via Brigata Lupi sita nell'ambito del comune di Bergamo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 luglio 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona tra il viale Vittorio Emanuele e la via Brigata Lupi, sita nell'ambito del comune di Bergamo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bergamo;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si può godere la bellissima visuale panoramica della città alta di Bergamo con le sue mura medioevali e le sue torri;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bergamo compresa nel cono contrassegnato con la lettera *G-S-R*, il cui punto *G* è il vertice rappresentato dal baluardo di San Giacomo (di fronte al fortino), il punto *R* il torrione della Rocca, il punto *S* (centro visuale prospettico) è il punto di inserzione tra le mezze vie di Brigata Lupi e la nuova via San Marco, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa;.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 febbraio 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 2

Adunanza del 19 luglio 1956

(*Omissis*).

3) Apposizione del vincolo dell'area segnata al mappale 1110.

La Commissione in sede di ricognizione, ritiene che il mappale 1110 sezione censuaria di Bergamo città (area di proprietà sig Albini) inserito e contornato da note di verde di notevole importanza e dal quale si gode una visione particolare della Città alta, sia da vincolarsi integralmente. Tuttavia potrà il proprietario presentare uno schema planimetrico e volumetrico di utilizzazione dell'area. Tenendo presente che detto schema agli effetti della conservazione di un gruppo veramente cospicuo di alberi, molto belli, dovrebbe distare dalla casa esistente di proprietà Galizzi almeno 20 metri.

La Commissione visto che l'area segnata al mappale 1110 di via Brigata Lupi, costituisce un quadro naturale di singolare bellezza per la presenza di un gruppo veramente cospicuo di alberi di alto fusto di eccezionale bellezza;

che l'area suddetta costituisce altresì un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si gode la visuale della città alta di Bergamo con le sue mura e le sue torri;

considerata la necessità di tutelare detta area minacciata dal crescente sviluppo edilizio e di salvaguardare la veduta panoramica della città alta di Bergamo.

Delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo sul mappale 1110 ai sensi dell'art. 1, n. 4 come quadro naturale e come punto di vista, entro i seguenti limiti:

mapp. 2439, 2392, 2677, 1141.

(*Omissis*).

(1116)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1958.

Autorizzazione all'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano all'effettivo esercizio di un Magazzino di nuova costruzione, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1956, che autorizza l'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano a costruire, entro il recinto dei Magazzini generali da esso gestiti in Bolzano, un nuovo edificio, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista la perizia di idoneità, redatta il 30 gennaio 1958, a costruzione ultimata, dall'ufficio del Genio civile di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

L'ente autonomo Magazzini generali di Bolzano è autorizzato all'effettivo esercizio, in regime di Magazzini generali, dei nuovi locali di deposito di cui al progetto redatto il 16 agosto 1956 dal dott. ing. Benedetto Piemonte di Bolzano, ed alla perizia di idoneità 30 gennaio 1958, redatta, a costruzione ultimata, dall'ufficio del Genio civile di Bolzano.

Art. 2.

Nel nuovo edificio, come sopra autorizzato, potranno immagazzinarsi merci varie, nazionali e nazionalizzate, alle medesime condizioni regolamentari e tariffarie legalmente in vigore per il resto dello stabilimento.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1187)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1958

Approvazione di una tariffa e di alcune condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « Mutuelle Generale Française Vie ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « Mutuelle Générale Française Vie », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « Mutuelle Générale Française Vie »:

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile qualora l'assicurato sia in vita ad un'epoca prestabilita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di vita.

Roma, addì 4 marzo 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1190)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia del comune di Bianco.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 27 febbraio 1958, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 510, sita sulla spiaggia del comune di Bianco, riportata in catasto al foglio n. 16, particelle numeri 204, 422 e 423 del comune di Bianco.

(1268)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Sant'Eufemia Marina.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 27 febbraio 1958, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 800, sita sulla spiaggia di Sant'Eufemia Marina, riportata in catasto al foglio n. 37, particella n. 292 (parte) del comune di Gizzeria.

(1269)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Rimini.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 27 febbraio 1958, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 1760, sita sulla spiaggia di Rimini, riportata in catasto al foglio n. 66, mappale n. 308 (ex 637), del comune di Rimini.

(1270)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Siderno Marina.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 27 febbraio 1958, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 1735, sita sulla spiaggia di Siderno Marina, riportata in catasto al foglio n. 32, particella n. 299 ed al foglio n. 34, particella n. 302 del comune di Siderno Marina.

(1271)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale ex greto in sponda sinistra del fiume Piave in comune di Castellavazzo (Belluno).

Con decreto 1° giugno 1957, n. 888 (56) 206, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale gia greto in sponda sinistra del fiume Piave, in comune di Castellavazzo (Belluno), della superficie di ettari 0 12 90, confinante con i mappali 987 e 988 e segnato nel catasto dello stesso Comune (censuario di Codissago) alla partita 880, mappale 1954, ed indicato nell'estratto catastale rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale di Belluno il 25 giugno 1953 in scala 1 1000, estratto che fa parte integrante di questo decreto.

(1201)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato, a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'articolo 5, comma terzo, della stessa legge n. 156

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Data di decorrenza degli interessi	Ammontare indennità	Rettifiche di dati catastali esposti nei decreti Presidenziali di espropriazione (art 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156)		
			Ha.	N.	Data	N.	Data		Lire	Riferimenti	Errata	Corrige
	Ente Puglia e Lucania											
1	MASSELLI Carolina fu Luigi	Foggia	58.40.63	316	2- 4 52	93 s o. 2	19 4-52	9- 5-52	5.937.411	Fgl. 22, part. 27, reddito dominicale	L. 16.059,35	L. 16.049,35
2	PAVONCELLI Gaetano fu Giuseppe	Cerignola	57.96.44	1261	4 11-52	276 s.o	30-11-51	7- 1 52	8.530.288	Fgl. 372, part. 32, reddito dominicale	» 981,13	» 981,03
3	RUFFO Maria-Lucia fu Gioacchino	Nardò	956.82.85	1369	6- 9 52	260 s.o.	10 11-52	5 12 52	53 551.066	2° corpo terreni, totale reddito dominicale Riepilogo generale: 2° corpo terreni, reddito dominicale Totale generale, reddito dominicale	» 90.487,62 » 90.487,62 » 164.432,31	» 90.477,62 » 90.477,62 » 164.422,31
4	SIPARI Cristina fu Francesco, erede di SIPARI Ugo fu Francesco	Cerignola	67.13.46	3762	27 12-52	16 s o 2	21 1-53	10 6-53	2.033 977	Riepilogo generale: Totale generale, reddito dominicale	» 8.135,41	» 8.135,91
5	TARANTINI Giuseppe fu Giulio	Altamura	163.56.44	2145	19-11 52	294 s o 4	19-12 52	12- 3-53	3.995.928	Fgl. 64, part. 2, reddito dominicale	» 2.140,12	» 2.148,12

Roma, addì 27 febbraio 1958

Visto, p il Ministro DATO

(1131)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 13 marzo 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,83	624,805	624,70	624,85	624,82	624,80	624,80	624,85
$ Can.	638,50	639 —	639,50	639,25	637,05	638,40	639,50	639,40	638,50	639,50
Fr Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,805	145,75	145,80	145,8075	145,80	145,80	145,80
Kr D.	90,28	90,28	90,32	90,33	90,25	90,30	90,325	90,25	90,30	90,30
Kr N	87,32	87,31	87,33	87,34	87,20	87,35	87,33	87,30	87,34	87,30
Kr Sv.	120,27	120,27	120,30	120,29	120,25	120,30	120,29	120,27	120,29	120,30
Fol	164,52	164,50	164,51	164,53	164,47	164,50	164,505	164,50	164,49	164,50
Fr B.	12,49	12,4975	12,4975	12,49875	12,485	12,50	12,4975	12,50	12,49	12,49
Fr Fr.	147,75	147,72	147,75	147,75	147,77	147,75	147,75	147,75	147,75	147,75
Fr Sv. acc.	142,27	142,31	142,30	142,29	142,30	142,30	142,30	142,25	142,29	142,28
Lst	1747,45	1747 —	1747,625	1747,75	1747 —	1747,75	1747,50	1747,50	1747,875	1747,25
Dm occ	148,48	148,50	148,50	148,51	148,46	148,50	148,50	148,15	148,50	148,50
Scell. Aust.	23,98	23,98	23,985	23,99125	23,90	23,99	23,99	23,95	23,98	23,985

Media dei titoli del 13 marzo 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,45
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id 5 % 1935	97,025
Redimibile 3,50 % 1934	83 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,375
Id. 5 % 1936	96,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,375

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1958

1 Dollaro USA	624,812
1 Dollaro canadese	639,375
1 Franco svizzero lib.	145,806
1 Corona danese	90,327
1 Corona norvegese	87,335
1 Corona svedese	120,29
1 Fiorino olandese	164,517

1 Franco belga	12,498
100 Franchi francesi	147,75
1 Franco svizzero acc.	142,295
1 Lira sterlina	1747,625
1 Marco germanico	148,505
1 Scellino austriaco	23,991

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola di consumo, con sede in Giove (Terni)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 febbraio 1958, i poteri conferiti al dott Enzo Colangeli commissario della Società cooperativa agricola di consumo, con sede in Giove (Terni), sono stati prorogati dal 31 dicembre 1957 al 28 febbraio 1958.

(1169)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Patti, con sede in Patti (Messina), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933,

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n 1279,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n 691,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n 1133,

Visto il decreto in data 10 febbraio 1958 del Presidente della Regione siciliana, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Patti (Messina) e pone lo stesso in liquidazione,

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli Organi della liquidazione,

Dispone:

L'avv Giuseppe Ragonese e nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Patti, con sede in Patti (Messina), ed i signori dott. Vincenzo Buzzanca, dott Attilio Cappadona e rag Giuseppe Mellina Ocera sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1958

Il Governatore: MENICHELLA

(1235)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Composizione della Commissione giudicatrice per il concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua tedesca, per la nomina ed ammissione nell'apposita Scuola forestale di centottanta cinque allievi guardie forestali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1957, registro n. 3, foglio n. 359, con il quale è stato bandito un concorso per l'ammissione di centottantacinque allievi guardie forestali;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1957, registro n. 6, foglio n. 68, con il quale, ad integrazione del suddetto decreto Ministeriale in data 27 dicembre 1956, viene istituita una prova pratica facoltativa ed integrativa di dettato in lingua tedesca;

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1957, registro n. 2 del C.F.S., foglio n. 68, con il quale si provvedeva alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Considerato che nel frattempo è intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 della *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 12 agosto 1957, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che detta nuove norme circa la costituzione delle Commissioni giudicatrici di concorso;

Ritenuto necessario di adeguare pertanto la composizione della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse alle disposizioni predette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 6 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1957, registro n. 2 del C.F.S., foglio n. 68 è revocato.

Art. 2.

La Commissione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale 27 dicembre 1955, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:
Melocchi dott. Giuseppe, ispettore capo.

Membri:
Lobina dott. Luigi, ispettore capo;
Salvatori Lamberto, ispettore capo;
Voce dott. Bruno, ispettore superiore;
Buglioni Alfonso, ispettore superiore.

Segretario:
Giffi dott. Carlo Maria, ispettore principale.

Art. 3.

Ai soli fini dello svolgimento e della valutazione della prova pratica facoltativa ed integrativa di dettato in lingua tedesca viene chiamato a far parte della predetta Commissione in qualità di membro aggregato, esperto della lingua tedesca, l'ispettore capo Hofmann dott. Alberto.

Art. 4.

Alla predetta Commissione sono attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1957

Il Ministro COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1958
Registro n. 3 C.F.S., foglio n. 228. — MOFFA

(1257)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento della stenografia, calligrafia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che detta nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1955, n. 1089, concernente l'autorizzazione all'insegnamento della stenografia secondo il sistema Stenital-Mòsciaro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, che approva il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio e i relativi programmi di esame;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento di stenografia, calligrafia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria.

Art. 2.

Gli esami avranno luogo presso i Provveditorati agli studi di Roma, Milano e Palermo.

Art. 3.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, muniti, alla data del presente decreto, di un diploma di istituto di istruzione media di 2° grado.

Ciascun candidato non può fare domanda per più di una sede per lo stesso esame, a pena di nullità delle relative prove.

Coloro che in due sessioni consecutive non conseguano l'idoneità negli esami di abilitazione sostenuti non potranno ripeterli nella sessione immediatamente susseguente.

Il limite minimo di età per l'ammissione è di 18 anni alla data della presente ordinanza.

Non è previsto alcun limite massimo di età.

Art. 4.

Nelle domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 100, il candidato dovrà indicare:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);
2) data e luogo di nascita;
3) l'esame al quale chiede di partecipare;
4) il titolo di studio in base al quale domanda l'ammissione;
5) gli altri esami di abilitazione, indetti con la presente ordinanza, per i quali eventualmente produca domanda di ammissione;
6) l'esatto recapito. Il candidato è obbligato a far conoscere al Provveditorato agli studi sede di esame qualsiasi cambiamento del recapito stesso. L'Amministrazione non risponde di dispersioni di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni o mancate informazioni sui mutamenti d'indirizzo;
7) data e firma.

Gli aspiranti all'abilitazione di dattilografia indicheranno altresì nella domanda quale tipo di macchina di fabbricazione italiana intendano usare nelle prove di esame.

Art. 5.

Le domande di ammissione dovranno essere rivolte al provveditore agli studi della sede di esame prescelta e dovranno pervenire nel termine di giorni trenta a datare da quello successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) certificato di nascita, su carta bollata da L. 100;
b) titolo di studio, in originale o copia autentica, in base al quale si chiede l'ammissione;
c) ricevuta modello 72 A, rilasciata da un procuratore del Registro (e non vaglia postale), comprovante il pagamento della tassa di esame di L. 4000. Di tale tassa il candidato che

non avrà partecipato alle prove potrà chiedere il rimborso con domanda su carta bollata da L. 100 diretta al provveditore agli studi della sede di esame.

Coloro che partecipano a più esami di abilitazione indetti con la presente ordinanza presenteranno tante distinte domande e tante ricevute della tassa di L. 4000 quanti sono gli esami cui chiedono di essere ammessi, e sufficiente, invece, una sola copia del certificato di nascita e del titolo di studio.

Le domande e i documenti predetti dovranno essere inoltrati per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde di quei documenti che pervengano con altro mezzo.

La data della presentazione delle domande e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo al Provveditorato della sede di esame prescelta.

Non è ammesso il riferimento a documenti o titoli presentati sia a questa sia ad altra Amministrazione, fatta eccezione per l'originale (non copia autentica) del titolo di studio, nel qual caso il candidato dovrà produrre il relativo certificato.

Se qualche documento sia formalmente imperfetto, viene rinviato all'interessato con invito a regolarizzarlo entro un termine non superiore a quindici giorni.

Non sono ammessi agli esami coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti ovvero non abbiano regolarizzato e restituito, entro il termine assegnato, i documenti di cui al precedente comma.

Art. 6.

Le prove di esame sono scritte, grafiche, pratiche e orali, secondo quanto specificato nei programmi annessi alla presente ordinanza.

I candidati dovranno intervenire alle prove scritte, grafiche e pratiche nella sede prescelta nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza attendere alcuno speciale preavviso o invito da parte del Provveditorato.

Alle prove medesime si intende ammesso il candidato che non abbia ricevuto alcuna diretta comunicazione fino alla data di inizio delle prove, salvo che il motivo di esclusione sia accertato in momento successivo nel qual caso si fa luogo all'annullamento dell'esame.

L'elenco degli ammessi al colloquio e lezione verrà affisso all'albo del Provveditorato agli studi.

Gli ammessi saranno invitati con apposita lettera raccomandata, nella quale sarà data anche comunicazione del voto riportato nelle prove scritte, grafiche e pratiche.

Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali la Commissione comunica ai candidati che il quel giorno hanno sostenute le prove la votazione conseguita.

Prima di ciascuna delle prove di esame i candidati dovranno dimostrare la propria identità personale, presentando alla Commissione giudicatrice o di vigilanza un valido documento di riconoscimento personale, debitamente aggiornato.

Perde il diritto a sostenere le prove, chi ad esse non si presenti nel luogo nel giorno e nell'ora stabiliti.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame e considerato riprovato.

Art. 7.

Per le prove di esame, la Commissione dispone di 75 punti, da ripartirsi fra ciascuna di esse da parte della Commissione stessa nella sua prima seduta. Tale ripartizione e subito resa nota mediante affissione all'albo del Provveditorato agli studi.

Conseguiranno l'abilitazione i candidati che abbiano riportato per ognuna delle prove di esame un voto non inferiore ai sei decimi.

Le graduatorie degli abilitati saranno affisse all'albo del Provveditorato agli studi. Copia delle graduatorie medesime sarà trasmessa al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, per la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Per ottenere il certificato attestante l'abilitazione conseguita gli interessati dovranno inoltrare al Ministero della pubblica istruzione. Ufficio concorsi scuole medie, una domanda su carta bollata da L. 200 e una marca da bollo (non marca per atti amministrativi) da L. 100, che sarà applicata e annullata a cura del Ministero sul certificato.

Art. 9.

Dalla data di affissione all'albo del Provveditorato agli studi dell'elenco degli abilitati decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Dopo la scadenza di tali termini i candidati potranno richiedere ai Provveditorati agli studi la restituzione dei documenti presentati a norma del precedente art. 5. La restituzione potrà avvenire anche prima, qualora il candidato dichiari per iscritto di rinunziare alla partecipazione agli esami.

Art. 10.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione della presente ordinanza e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con il decreto Presidenziale 29 aprile 1957, n. 972.

I provveditori agli studi e i presidi degli Istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione alla presente ordinanza.

Roma, addì 7 marzo 1958

Il Ministro MORO

PROGRAMMI DI ESAME

Stenografia

L'esame per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia secondo i sistemi Cima, Gabelsberger-Noe Meschini (stenografia nazionale) e Stenital-Mòsciaro, comprende due prove scritte, due prove pratiche, un colloquio ed una lezione per uno dei detti sistemi.

1. Le due prove scritte consistono:

a) la prima nello svolgimento di un tema di cultura su argomenti compresi nei programmi delle scuole medie superiori, in caratteri ordinari;

b) la seconda nello svolgimento di un tema di didattica e di tecnica stenografica comparata nei caratteri di uno dei quattro sistemi riconosciuti.

2. Le due prove pratiche consistono:

a) la prima nella trascrizione accurata dal punto di vista calligrafico ed ortografico di un brano di circa seicento sillabe, con i caratteri di uno dei quattro sistemi stenografici, a scelta del candidato, e con l'uso delle relative abbreviazioni;

b) la seconda nella trascrizione, nei caratteri stenografici di uno solo dei quattro sistemi suddetti per 15 minuti di seguito, di brani dettati alla velocità di circa centosessanta sillabe per i primi 5 minuti, alla velocità di circa centottanta sillabe per altri 5 minuti ed alla velocità di circa duecento sillabe per gli ultimi 5 minuti, e quindi nella traduzione dello stenoscritto in caratteri comuni nel termine massimo di ore 2 dalla dettatura.

Tra le due prove pratiche, le quali debbono essere compiute nello stesso giorno, deve intercorrere un congruo intervallo.

3. Il colloquio comprende:

brevi trascrizioni nei quattro sistemi e lettura di stenoscritti italiani a scelta della Commissione;

interrogazione sulla tecnica, la didattica e la storia della stenografia, con particolare riguardo alla stenografia moderna ed ai vari sistemi stenografici italiani, oltre a quelli contemplati nel regio decreto 7 ottobre 1937, n. 1759 e nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1955, n. 1089.

4. La lezione verte su uno dei quattro sistemi e su tema preparato dalla Commissione, sorteggiato dal candidato.

Per la preparazione della lezione saranno assegnate al candidato due ore.

Calligrafia

L'esame comprende una prova scritta, due prove grafiche, un colloquio ed una lezione.

1. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura su argomenti compresi nei programmi delle scuole medie superiori.

2. La prima prova grafica consta di tre parti:

a) esecuzione di non meno di dieci righe di scrittura in carattere « corsivo » calligrafico, sotto dettatura;

b) esecuzione, in carattere « inglese » posato, dell'alfabeto minuscolo (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche;

c) saggio, da stabilirsi dalla Commissione esaminatrice, di un insieme di caratteri (intestazioni di genere com-

merciale, frontespizio, ecc.) opportunamente scelti dal candidato fra quelli scolastici, cioè: «italiano», «inglese», «rotondo», «stampatello», «gotico».

Con questo saggio il candidato dovrà dar prova della sua perizia nella estetica distribuzione delle varie scritture.

3. La seconda prova grafica consta di due parti:

a) esecuzione di due saggi: uno di «cancelleresco» (corpo medio minimo mm. 8), l'altro di «gotico» delle pergamene (corpo medio mm. 8), consistente ciascuno nella scrittura di almeno dieci parole scelte dal candidato, con differenti iniziali maiuscole;

b) esecuzione di alcune lettere di carattere «romano» (altezza minima mm 4) scelte dalla Commissione.

Allo scopo di mostrare maggiormente le proprie attitudini artistiche, il candidato ha facoltà di integrare i saggi della seconda prova grafica con altro saggio a sua scelta di caratteri semplici e decorati, diversi da quelli eseguiti nelle prove stesse.

I saggi delle prove grafiche debbono essere eseguiti su fogli di cartoncino del formato di cm. 25 per 35, ad eccezione di quello indicato alla lettera a) della prima prova, per il quale va usata carta protocollo non rigata.

Per la esecuzione delle prove grafiche non possono essere consultati modelli o calchi preparati in precedenza.

4. Il colloquio consta di due parti:

a) discussione intorno agli elaborati;

b) conversazione con eventuali illustrazioni grafiche alla lavagna sui seguenti argomenti:

Nozioni storiche intorno alle scritture usate nelle varie epoche, con particolare riguardo all'Italia. Strumenti e materiali adoperati nelle scritture antiche e moderne.

Invenzione ed arte della stampa; caratteri tipografici più usati.

Aldo Manuzio.

Sviluppo dell'arte calligrafica; i più notevoli trattati di calligrafia antichi e moderni.

Cenni sulla miniatura dei codici ed i più pregiati codici miniati italiani e stranieri.

Scritture calligrafiche dirette ed inclinate più in uso

Teoria e criteri del candidato per l'insegnamento di esse nei vari tipi di scuole.

Elementi caratteristici dei vari stili ornamentali

Applicazione delle scritture alle arti decorative moderne con particolare riguardo a quelle tipografiche (decorazioni del libro).

Arti grafiche: xilografia, calcografia, litografia, incisioni fotomeccaniche.

5. La lezione di carattere teorico-pratico, verte sui programmi d'insegnamento delle scuole ed istituti d'istruzione tecnica.

Il tema è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un unico gruppo di temi preparati dalla Commissione.

Con la lezione, il candidato, non solo deve dar prova di abilità didattica, ma anche di sapersi servire opportunamente della lavagna per scrivervi, a fine di insegnamento collettivo, i vari caratteri e per mettere occasionalmente in evidenza la conformazione e le particolarità dei loro elementi.

Dattilografia

L'esame comprende due prove scritte, una prova grafica, un colloquio ed una lezione.

1. Le due prove scritte consistono:

a) la prima nello svolgimento di un tema di cultura su argomenti compresi nei programmi delle scuole medie superiori;

b) la seconda nella improvvisazione, alla macchina da scrivere, di una breve composizione di indole narrativa o di una lettera commerciale su facile tema proposto dalla Commissione esaminatrice.

Durata della prova: mezz'ora.

In queste prove non sarà permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite coi mezzi forniti dalla macchina.

2. La prova grafica comprende tre saggi:

a) saggio di velocità: copiatura di un brano letterario. Il candidato dovrà dimostrare di saper scrivere alla velocità di duecentoquaranta battute al minuto primo, circa quaranta parole.

Durata di questa parte della prova: dieci minuti;

b) saggio di disposizione, copiatura di un brano letterario dialogato e di lettere e documenti commerciali, in cui dovranno essere incolonnati numeri anche di sei cifre con decimali.

Durata di questa parte della prova: trenta minuti,

c) copiatura di una lettera commerciale o di un brano tratto da giornale, riviste letterarie o scientifiche nelle tre lingue: francese, tedesco, inglese, senza riguardo alla velocità.

Durata di questa parte della prova: trentá minuti

La seconda prova scritta e il primo saggio della prova grafica vengono svolti in uno stesso giorno, così pure il secondo ed il terzo saggio della prova grafica

Il candidato deve indicare nella domanda quale tipo di macchina di fabbricazione italiana intenda usare nelle prove di esame.

3. Il colloquio verte sui seguenti argomenti:

Didattica della dattilografia Cenni storici della macchina da scrivere

La macchina, sue parti e loro funzioni Guasti più comuni: come si possano riparare dal dattilografo Cambio del nastro. Varie applicazioni della macchina da scrivere (copie multiple, poligrafo ed apparecchi riproduttori)

4. La lezione di carattere tecnico pratico verte sui programmi d'insegnamento delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica Il tema della lezione è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un unico gruppo di temi preparati dalla Commissione.

(1241)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 208 del 22 agosto 1957, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere,

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo,

Vista la lettera n 81464 dell'8 febbraio 1958, con la quale il Ministero delle finanze autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso presso il Palazzo degli esami nei giorni 5, 6, 7 e 8 maggio 1958,

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami ad otto posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 10 maggio 1957, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 5, 6, 7 e 8 maggio 1958, alle ore 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 21 febbraio 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1958
Registro n. 1, *foglio n.* 323

(1310)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.